

Modello E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA DI AUTOMEZZI DESTINATI AI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE ED ALLA MOBILITÀ AZIENDALE

- Art.1. Oggetto dell'appalto
- Art.2. Ammontare dell'appalto
- Art.3. Offerta
- Art.4. Durata, luogo dell'esecuzione
- Art.5. Responsabilità per infortuni e danni – Garanzie assicurative
- Art.6. Servizi richiesti ed esecuzione della fornitura
- Art.7. Ricambistica
- Art.8. Procedure relative alla manutenzione straordinaria. – Presa in carico
- Art.9. Inizio lavori
- Art.10. Schede di esecuzione lavori – Termini di ultimazione
- Art.11. Collaudo
- Art.12. Direttore tecnico dell'appalto
- Art.13. Obblighi specifici dell'appaltatore
- Art.14. Subappalto
- Art.15. Corrispettivo - Modalità di fatturazione e di pagamento
- Art.16. Penalità
- Art.17. Risoluzione del contratto
- Art.18. Clausola risolutiva espressa
- Art.19. Osservanza dei contratti collettivi
- Art.20. Termini - Comminatorie – Controversie
- Art.21. Richiamo a leggi e/o regolamenti

Art.1. Oggetto dell'appalto

Costituisce oggetto del presente appalto la riparazione straordinaria dei veicoli in dotazione alla Stazione Appaltante, con conferente fornitura e posa in opera dei necessari ricambi, lubrificanti, grassi e quant'altro necessario ad assicurare il completo recupero della funzionalità del veicolo, nonché dei particolari o dei complessivi sottoposti a manutenzione, tenendo conto dell'uso specifico cui il veicolo è destinato, delle prescrizioni stabilite dalla Casa Costruttrice nei documenti d'uso e manutenzione e di quanto imposto, ai fini della sicurezza degli oggetti e delle persone trasportate, nonché della circolazione stradale, da tutte le norme, regolamenti e circolari ministeriali vigenti in materia. Dall'appalto è esclusa la manutenzione delle attrezzature speciali montate sugli autoveicoli anche se formano un tutt'uno con il veicolo stesso.

Forma altresì oggetto del presente appalto la manutenzione ordinaria dei beni aziendali, tesa a prevenirne le avarie ed a conservare ai veicoli le medesime condizioni di funzionalità e di sicurezza che essi avevano all'origine, dedotto il normale logorio d'uso.

Nell'allegato denominato "Parco automezzi aziendali", che forma parte integrante e sostanziale del presente capitolato, sono riportati – distinti per targa, tipologia, portata, anno di immatricolazione - i beni sui quali dovranno essere eseguite le operazioni manutentive.

Il numero, la marca e la tipologia dei mezzi di cui all'allegato "Parco automezzi aziendali" ha valore indicativo poiché la Stazione Appaltante, per tutta la durata contrattuale dell'Appalto, si riserva l'insindacabile facoltà di apportarvi modifiche in ragione dell'acquisto di nuovi veicoli o della loro dismissione.

Art.2. Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo del servizio è stimato in euro 326.250,00 oltre ad euro 3.000,00 per oneri della sicurezza relativi alla gestione dei rischi da interferenza non soggetti a ribasso, il tutto per complessivi euro 329.250,00 oltre IVA di legge.

L'importo contrattuale sarà determinato applicando all'importo complessivo a base d'asta le condizioni rassegnate in sede di offerta economica. Il servizio potrà essere di importo inferiore all'importo contrattuale con piena accettazione da parte dell'aggiudicatario e senza che lo stesso sollevi alcuna eccezione al proposito.

Art.3. Offerta

Per quanto riguarda il contenuto e le modalità di presentazione dell'offerta, la ditta dovrà attenersi a quanto indicato nel Bando e nel Disciplinare di gara.

L'offerta deve riguardare tutti i servizi richiesti, non essendo ammissibile un'offerta parziale.

L'importo del contratto è da ritenersi puramente indicativo e non vincolante.

Art.4. Durata, luogo dell'esecuzione

1. La durata dell'Appalto relativo decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto e proseguirà fino alla scadenza del successivo 36° mese.
2. La durata contrattuale di cui al 1° comma è indicativa in quanto, tenuto conto delle variabili che incidono sulla determinazione del valore mensile dell'appalto, il rapporto potrà estinguersi prima che tale termine sopravvenga, in ragione della residua disponibilità o del prematuro esaurimento del budget contrattuale.
3. Le attività manutentive di carattere straordinario dovranno essere eseguite con la prontezza necessaria a garantire il rapido ripristino funzionale dei veicoli della Stazione Appaltante, qualunque sia il tipo di avaria a cui siano andati soggetti e dovunque si sia manifestata.
4. Le operazioni di riparazione saranno di norma eseguite presso il centro di assistenza dell'Appaltatore più vicino alla sede operativa della Società committente, presso il quale gli automezzi o i particolari e/o complessivi in avaria verranno recapitati dal personale stesso della Stazione Appaltante.
5. Alcuni interventi, in accordo con la stazione appaltante, purché garantiscano la medesima prontezza e completezza delle attività di ripristino di cui al 4° comma del presente articolo, l'Appaltatore potrà eseguirli anche presso i centri operativi della committente utilizzando, in tal caso, proprie officine mobili munite di ogni risorsa strumentale necessaria al bisogno e rispettando le norme in materia di sicurezza contenute nel DUVRI predisposto dalla Stazione Appaltante.
6. L'Appaltatore dovrà comunque allestire e tenere pronte all'intervento, secondo le esigenze volta per volta manifestate dalla Stazione Appaltante, un'adeguata flotta di officine mobili idonee ad eseguire operazioni di manutenzione direttamente su strada. Qualora gli interventi in sito non potessero garantire il ripristino funzionale dell'automezzo, l'Appaltatore dovrà eseguirne il traino presso il proprio centro di assistenza più vicino alla sede operativa della Società committente.
7. Le attività manutentive ordinarie, saranno eseguite presso il centro di assistenza dell'Appaltatore più vicino alla sede operativa della Società committente.
8. Resta fermo che nessun sovrapprezzo verrà riconosciuto e nessun indennizzo o risarcimento potrà essere preteso dall'Appaltatore nell'ipotesi in cui gli interventi dovranno essere eseguiti presso i centri operativi della Stazione Appaltante.

Art.5. Responsabilità per infortuni e danni – Garanzie assicurative

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, le opere provvisorie e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore i danni che la Stazione Appaltante dovesse subire in conseguenza di errori esecutivi o di ritardi, commessi dallo stesso Affidatario o dai suoi subappaltatori, nell'ultimazione e nella messa a disposizione in condizioni di perfetta utilizzabilità ed entro i termini previsti, dei veicoli sottoposti a manutenzione.
3. L'Appaltatore deve accendere, a propria cura e spese, adeguate e capienti polizze assicurative RCT e RCO, per responsabilità civile nei confronti dei terzi e dei prestatori di lavoro, che coprano i rischi derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto del presente appalto. Inoltre di adeguate polizze per la copertura dei rischi derivanti dall'incendio o dal furto degli automezzi aziendali ad essi affidati in manutenzione dalla Stazione Appaltante.
4. Tali polizze, da stipulare presso primarie Compagnie di Assicurazione, devono essere rinnovate in modo da conservare validità per tutto il periodo contrattuale e devono essere consegnate alla Stazione Appaltante entro la data stabilita per l'avvio dell'appalto.
5. Le polizze devono avere, rispettivamente, i seguenti massimali:

- polizze RCT e RCO: non inferiore a euro 500.000;
 - Incendio e Furto: non inferiore a euro 500.000;
6. In ogni caso, l'Appaltatore è sempre considerato come l'unico ed esclusivo responsabile verso l'Appaltante ed i terzi per qualunque danno subito dai beni, proprietà e persone in dipendenza degli obblighi derivanti dal presente capitolato, dagli atti connessi e dalle norme di Legge e Regolamenti in vigore.
 7. In alternativa alla stipulazione ex novo delle polizze di cui al 5° comma del presente articolo l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di polizze già attivate aventi le medesime caratteristiche. In tal caso, l'Appaltatore dovrà produrre un'appendice alle stesse, nella quale il Garante espliciti che le polizze in questione coprono anche le prestazioni da eseguire per conto della Stazione appaltante, e precisi che non vi sono limiti al numero di sinistri e che i massimali per sinistro non sono inferiori a quelli previsti nel medesimo comma.
 8. Le polizze dovranno riportare la dichiarazione di vincolo a favore del Soggetto Appaltante e coprire l'intero periodo dell'appalto. L'Appaltatore dovrà costantemente risultare in regola con il pagamento del relativo premio.
 9. L'esistenza e, quindi, l'efficacia e validità delle polizze assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione restata a titolo di penale, fatto salvo l'obbligo del risarcimento del maggior danno subito.

Art.6. Servizi richiesti ed esecuzione del servizio

Riparazione delle parti meccaniche degli autotelai.

Nel punto in esame ricadono, a titolo esemplificativo, le seguenti categorie di lavorazioni:

1. Riparazioni del motore e cambio, Vi ricadono tutti gli interventi riguardanti i relativi componenti quali, ad esempio, tagliandi, sostituzione di componenti come, kit frizione, revisione del motore, controllo e revisione di pompe e iniettori ecc., compresa la fornitura e la messa in opera dei ricambi occorrenti per la riparazione, di fattura e caratteristiche conformi a quelli utilizzati dalla Casa Madre.
2. Riparazione di particolari e complessivi di carrozzeria presenti nell'autotelaio. Nella manutenzione in esame ricadono tutte le operazioni dirette a reintegrare l'aspetto e la funzionalità delle parti di carrozzeria del veicolo di quelle insistenti sull'autotelaio.
3. Riparazione di impianti elettrici ed elettronici facenti parte dell'autotelaio. Ricadono nella manutenzione in esame anche gli interventi diretti a ripristinare o a sostituire, fanalerie, computer, telecamere o altri analoghi dispositivi esterni al veicolo e/o presenti a bordo necessari a garantire la funzionalità del veicolo in accordo con l'uso cui è destinato;

Centro di assistenza dell'Appaltatore:

1. In considerazione dell'articolazione funzionale dell'azienda Appaltante, il Concorrente deve essere dotato di centro di assistenza (officina) in uno dei comuni soci della stazione appaltante oppure deve essere dotato di centro di assistenza (officina) entro una distanza che non superi i 30 chilometri (sola andata percorso più breve calcolato con Google Maps) rispetto alla sede operativa aziendale sita a Breno in via Rag. Evangelista Laini n. 48. Resta comunque ferma l'opzione di cui al 6° comma del precedente articolo 4.
2. L'officina dell'Appaltatore dovrà avere spazi interni sufficienti ed idonei a consentire il rimessaggio dei veicoli della Stazione
3. Detta officina dovrà essere dotata di tutti i macchinari diagnostici e di tutte le attrezzature necessarie per l'esecuzione a regola d'arte degli interventi commissionati ai sensi del presente capitolato.
4. Qualora l'Appaltatore, occasionalmente, non disponesse nel proprio centro di assistenza delle strumentazioni necessarie per determinate, particolari lavorazioni, sarà sua cura ed onere procurarsele tempestivamente al fine di garantire la corretta riparazione delle avarie riscontrate.
5. L'Appaltatore dovrà in ogni caso essere dotato di un numero di officine mobili (anch'esse allestite idoneamente in ragione delle particolari lavorazioni ricadenti nel lotto aggiudicato) sufficiente per garantire la tempestività degli interventi su strada e la regolarità delle manutenzioni ordinarie richiesti ai sensi del presente capitolato.

Modalità esecutive

1. Le attività manutentive, debbono essere precedute, accompagnate e seguite da tutte le operazioni complementari occorrenti a garantirne l'esecuzione a perfetta regola d'arte (ispezione, lavaggio, lubrificazione, ingrassaggio, ecc.) e ad assicurare la funzionalità dei veicoli e dei complessivi consegnati in manutenzione in conformità del libretto di uso e manutenzione emesso dalla Casa Costruttrice.
2. Durante le manutenzioni ordinarie periodiche, ovvero nella stesura del preventivo relativo alle operazioni di manutenzione straordinaria di particolari o complessivi ricadenti nell'Appalto, l'Appaltatore dovrà suggerire alla Stazione Appaltante la sostituzione di quei componenti il cui stato d'uso possa rischiare di compromettere, anche prospettivamente, la funzionalità o la sicurezza del veicolo, o che comunque risulti necessaria a conseguire i risultati di cui all'articolo 1 del presente capitolato.
3. L'Appaltatore provvederà a fornire in opera i ricambi originali prodotti delle Case costruttrici dei veicoli oppure, in mancanza o a richiesta della Stazione Appaltante, quelli compatibili della migliore qualità in commercio. In quest'ultimo caso, il prezzo dovrà essere scontato nella stessa percentuale risultante dall'offerta presentata in sede di gara.

Il servizio nei termini sopra descritti, dovrà essere assicurato e garantito dall'impresa aggiudicataria per tutta la durata del presente appalto.

Per i ritardi rispetto ai termini come sopra fissati per l'esecuzione della fornitura saranno applicate le penali di cui all'articolo 16 del presente capitolato.

Art.7. Ricambistica

1. I ricambi, i materiali ferrosi, i dispositivi e qualunque altro componente necessario per eseguire le lavorazioni previste, dovranno essere nuovi ed identici a quelli di primo impianto del veicolo, salvo che non siano reperibili sul mercato o che la Stazione Appaltante non disponga diversamente.
2. Nel caso in cui la Stazione Appaltante autorizzi o disponga la fornitura di ricambi non originali detti componenti dovranno possedere caratteristiche strutturali e funzionali compatibili con quelli originali. L'Appaltatore dovrà approvvigionarsi dei ricambi con la tempestività necessaria a concludere ciascun intervento manutentivo entro i termini previsti dall'articolo 16 del presente capitolato.
3. In caso di documentata impossibilità di reperire tempestivamente i ricambi necessari per il completamento del lavoro commissionato entro i termini previsti, tra le Parti potrà convenirsi una maggiore durata delle operazioni manutentive.

Art.8. Procedure relative alla manutenzione straordinaria. – Presa in carico

1. Se il veicolo venisse condotto nel centro di assistenza dell'Appaltatore direttamente dagli autisti della Stazione Appaltante a cui il veicolo è assegnato, l'Appaltatore dovrà richiedere ad essi le prime informazioni sull'avaria occorsa e successivamente procedere all'ispezione del mezzo per individuare l'eventuale guasto e la sua reale consistenza. Dovrà quindi procedere, d'ufficio, a redigere un preventivo della spesa occorrente alla riparazione, secondo le modalità di cui al successivo comma 4, restando in attesa dell'autorizzazione a procedere da parte della Direzione tecnica Aziendale.
2. Se l'Appaltatore ricevesse dagli incaricati aziendali una richiesta di intervento su strada, dovrà invece recarsi prontamente, e comunque non oltre il termine di ore una, a ispezionare il veicolo e, nei casi di cui al 6° comma dell'articolo 4, presso il suo centro d'assistenza più vicino al luogo dove il sinistro è avvenuto, eseguendo quindi le perizie e le comunicazioni di cui al comma 1 del presente articolo. A differenza di quanto previsto negli altri casi di manutenzione straordinaria, l'intervento su strada con conseguente eventuale ricovero dell'automezzo nel centro di assistenza dell'Appaltatore, dovrà essere assicurato anche in giorno festivo infrasettimanale in modo da garantire la copertura di 7/7.
3. Nel preventivo di spesa dovranno comunque essere riportati:
 - I dati descrittivi dell'automezzo (targa, marca, attrezzatura) ed il numero dei chilometri (o delle ore) segnate alla data della presa in carico;
 - Il numero di ore lavorative ritenute necessarie per l'esecuzione del lavoro (secondo il tempario ufficiale della Casa costruttrice del veicolo in avaria ed al netto della riduzione percentuale oraria offerta in sede di gara)
 - L'importo delle ore lavorative (computato al netto del ribasso offerto in sede di gara sul prezzo orario della manodopera).

- I ricambi da sostituire (debitamente codificati) ed il loro importo (a listino ed al netto del ribasso medio offerto in sede di gara).
 - La durata della garanzia offerta per vizi occulti relativi all'intervento manutentivo effettuato (comunque non inferiore a sei mesi);
 - La durata della garanzia offerta per vizi occulti relativi ai ricambi utilizzati (comunque non inferiore ad un anno).
4. In caso di lavori particolarmente complessi, la cui quantizzazione sia valutabile solo in corso d'opera, l'Impresa Aggiudicataria, su autorizzazione della Direzione Tecnica Aziendale, procederà onde poter effettuare la stesura del preventivo, ad una prima fase di smontaggio delle parti interessate alla riparazione.
 5. Qualora, in sede di preventivo, l'importo presunto per la rimessa in pristino del veicolo o del complessivo risultasse tale da sconsigliare l'esecuzione del lavoro, all'Impresa Aggiudicataria verrà corrisposto il solo importo della manodopera impiegata per lo smontaggio e l'eventuale montaggio, il cui importo sarà determinato in contraddittorio tra le Parti.
 6. Nel preventivo non dovranno essere contabilizzati, e quindi addebitati, i costi della minuteria e dei materiali di consumo occorrenti alle riparazioni quali, a titolo esemplificativo: bulloni, dadi, rondelle, viti, fascette, coppiglie, faston, fusibili, capicorda, e simili, ovvero, gas tecnici, materiali abrasivi, e simili.
 7. Nei casi di cui al 2° e 3° comma del presente articolo, l'acquisizione del possesso del veicolo aziendale da parte dell'Appaltatore (sia che questo gli venga consegnato al centro di assistenza a cura della Stazione Appaltante, sia che l'Appaltatore stesso provveda a soccorrere il veicolo su strada ed a ricoverarlo presso la sua sede operativa) equivale, a tutti gli effetti, a presa in carico del bene stesso. Una volta avvenuta, la presa in carico comporta l'automatica assunzione da parte dell'Appaltatore del deposito fiduciario del bene a seguito del quale risponderà in proprio del furto o dei danni subiti dal bene o, a causa sua, da terzi, per tutto il periodo di tempo corrente tra l'apprensione del possesso e la riconsegna del bene alla Stazione Appaltante.
 8. Qualora nel corso della lavorazione già autorizzata si rilevasse la necessità di effettuare lavori suppletivi rispetto a quelli preventivati, l'Impresa Aggiudicataria dovrà formalmente segnalarne l'esigenza alla Direzione tecnica Aziendale, redigendo altresì un preventivo di spesa analogo a quello di cui al comma 3 del presente articolo e corredandolo con una dettagliata relazione tecnica che giustifichi l'intervento.
 9. L'invio dei preventivi (ordinari e suppletivi) di cui al presente articolo non autorizza l'Appaltatore ad eseguire gli interventi manutentivi se non a fronte dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 9.

Art.9. Inizio del servizio

Qualora il veicolo in avaria gli sia stato consegnato presso il proprio centro d'assistenza dal personale della Stazione Appaltante o egli stesso ne abbia proceduto al ricovero, l'Appaltatore dovrà avviare le attività di verifica del guasto segnalato dal personale della Stazione Appaltante, entro il termine massimo di 2 ore dalla presa in carico, se questa è avvenuta in giorno non festivo ed entro 2 ore dall'inizio del successivo turno di lavoro, se la presa in carico – in caso di intervento su strada - è avvenuta in giorno festivo.

Art.10. Schede di esecuzione interventi – Termini di ultimazione

1. Al termine dei lavori di manutenzione l'Appaltatore compilerà, relativamente a ciascun automezzo, una scheda lavori contenente, oltre alla data ed ora dell'intervento, gli estremi identificativi del veicolo interessato e l'elenco delle operazioni compiute, tenendo conto delle prescrizioni standard contenute nei libretti d'uso e manutenzione della casa costruttrice e, delle eventuali esigenze particolari riscontrate nell'occasione e concordate con il Responsabile del cantiere.
2. Il periodo di lavorazione, decorrente dalla data di ricezione dell'autorizzazione da parte del responsabile aziendale, dovrà comunque risultare contenuto entro i limiti medi stabiliti dal tempario della casa costruttrice, come ridotti percentualmente in sede di offerta, e dal preventivo accettato dalla Stazione Appaltante.
3. Gli interventi eseguiti unilateralmente dall'Appaltatore con una durata superiore a quella preventivata o nei quali l'Appaltatore abbia impiegato ricambi diversi o di prezzo superiore a quelli originariamente assentiti dalla direzione tecnica aziendale in sede di rilascio dell'autorizzazione, saranno liquidati esclusivamente entro i limiti dell'autorizzazione originaria a meno che l'Appaltatore non giustifichi

formalmente i motivi della discrasia ed essi non siano accolti dalla Stazione Appaltante mediante il rilascio di autorizzazione in sanatoria.

4. Una volta completata la manutenzione l'Appaltatore è tenuto a darne immediata, formale notizia all'incaricato aziendale.
5. L'Appaltatore sarà liberato dagli obblighi inerenti alla sua funzione di custode e depositario del bene, soltanto al momento in cui lo avrà consegnato al personale aziendale competente al ritiro.

Art.11. Collaudo

1. Nei giorni successivi alla restituzione del bene sottoposto a manutenzione alla Stazione Appaltante, gli automezzi o complessivi riparati saranno immessi in servizio attivo a titolo di prova di esercizio. In questa fase potranno essere effettuati tutti gli accertamenti ritenuti necessari, ivi compreso l'eventuale smontaggio di qualche particolare, per stabilire se le riparazioni siano state eseguite a perfetta regola d'arte e per avere la conferma della originalità o della compatibilità con gli originali dei ricambi utilizzati.
2. Scaduto, in mancanza di anomalie visibili, il termine di 30 giorni dalla data di esecuzione dell'intervento manutentivo relativo al veicolo o al complessivo il Direttore dell'esecuzione, riservandosi ogni eccezione e chiamata in garanzia in ordine ad eventuali vizi occulti dovessero emergere entro il periodo di un anno dalla consegna del bene (per la ricambistica) e di sei mesi (per la manutenzione eseguita) comunicherà all'Appaltatore il superamento del collaudo invitandolo a presentare fattura.
3. Nell'ipotesi in cui la Stazione Appaltante, durante il periodo di garanzia, dovesse eccepire all'Appaltatore difetti di fabbricazione dei ricambi o della manutenzione eseguita, lo inviterà a riprendere in carico l'automezzo entro il termine assegnato ed a fornire giustificazioni in merito; ove queste ultime non venissero accolte l'Appaltatore dovrà eseguire gli interventi riparatori senza poter pretendere alcun compenso ulteriore rispetto a quello già pattuito in occasione dei primi e dovrà farne apposita annotazione sulla scheda di ultimazione lavori.

Art.12. Direttore tecnico dell'appalto

1. L'Impresa aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo del proprio Direttore Tecnico che assumerà la funzione di Referente dell'Appaltatore nei rapporti con la Stazione Appaltante, ivi comprese eventuali contestazioni inerenti lo svolgimento del servizio.
2. Il Direttore Tecnico dovrà garantire la propria reperibilità fornendo a tal fine i recapiti telefonici, fisso e cellulare, nonché del fax e dell'e-mail.
3. Le comunicazioni indirizzate a mezzo fax o e-mail al Direttore Tecnico dell'Impresa Appaltatrice, si riterranno validamente notificate, ad ogni effetto di legge, all'Impresa stessa.
4. Le disposizioni relative allo svolgimento del servizio saranno comunicate al Direttore tecnico dell'Aggiudicataria dal Referente della Stazione Appaltante ovvero, in sua assenza o impedimento, da persona da questi delegata.

Art.13. Obblighi specifici dell'appaltatore

1. L'Appaltatore dovrà dotare i propri centri di assistenza di almeno una linea telefonica, nonché di tanti telefoni mobili quante sono le officine mobili impiegate per le attività di soccorso su strada o per le esigenze di manutenzione ordinaria. Infine dovrà dotare di telefono mobile anche il/i propri Responsabili tecnici addetti alla gestione dell'appalto.
2. Ricadono sull'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale risultante dall'offerta aggiudicata, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione dei servizi dedotti nell'appalto nonché ogni altra attività, anche non espressamente prevista nel presente Capitolato, che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
3. Durante il periodo di deposito fiduciario dei beni della Committenza connesso all'esecuzione del presente appalto, L'Appaltatore risponderà in proprio di qualunque violazione alle norme in materia di sicurezza e/o di circolazione stradale e di qualunque danno arrecato alle maestranze od a terzi, in conseguenza della movimentazione dei veicoli eseguita dal proprio personale.
4. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenuti nel presente Capitolato

e negli atti connessi, nei libretti di uso e manutenzione dei veicoli affidati in manutenzione, nonché nel contratto conseguente all'aggiudicazione dell'appalto.

5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto di servizio, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore che pertanto ne assumerà ogni relativa alea, intendendosi in ogni caso ricompresi e remunerati nel prezzo offerto in sede di gara.
6. L'Appaltatore si impegna espressamente a:
 - impiegare a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del contratto aggiudicato;
 - adottare le misure generali e particolari per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro previste dall'articolo 15 e dall'articolo 18 del D.lgs n. 81 del 09/04/2008;
 - rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
 - predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza dei dati;
 - nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla Stazione Appaltante;
 - comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Appalto e degli ordinativi di fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - non opporre alla Stazione Appaltante qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relativa alla fornitura dei beni e/o alla prestazione dei servizi commissionati;
 - manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche vigenti in materia di sicurezza, di igiene e di circolazione stradale.
7. L'Appaltatore è tenuto ad avvalersi di personale idoneamente abilitato alla guida degli automezzi affidati in manutenzione e di munirsi di proprie targhe di prova. A tal fine, prima di iniziare l'Appalto, l'Aggiudicatario comunicherà alla Stazione Appaltante i nominativi dei Dipendenti che saranno adibiti a tale servizio e dei loro eventuali sostituti allegando la copia, resa autentica ai sensi del D.P.R. 445/2000, della rispettiva patente di guida ed i numeri delle targhe di prova.
8. Il Fornitore è tenuto a rendere disponibili alla Stazione Appaltante, su sua esplicita richiesta, le schede di sicurezza dei ricambi forniti e/o le relazioni tecniche inerenti le manutenzioni commissionate.
9. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli Uffici della Stazione Appaltante nel rispetto di tutte le prescrizioni dettate da quest'ultima, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
10. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Stazione Appaltante, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento ed anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
11. Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente Capitolato ed ai singoli Ordinativi di Fornitura.
12. Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi e/o le forniture oggetto del presente Capitolato dovranno essere prestati con continuità, anche in caso di eventuali variazioni della consistenza del parco macchine o della dislocazione delle sedi e degli Uffici della Stazione Appaltante.
13. Al fine di garantire la piena efficienza e la funzionalità del servizio oggetto del presente appalto, il concorrente deve avere una sede operativa perfettamente funzionante situata in uno dei comuni soci oppure distante fino ad un massimo di 30 chilometri dalla Sede operativa di Valle Camonica Servizi, sita a Breno in via Rag. Evangelista Laini n. 48.
14. Il recupero dei veicoli in avaria, su tutto il territorio di esecuzione del contratto, deve essere garantito 24 ore su 24, entro quattro ore successive alla chiamata. Il servizio può essere attivato dalla Stazione Appaltante mediante richiesta telefonica, via e-mail o fax. Il recupero deve avvenire senza diritto ad ulteriori compensi oltre al riconoscimento del costo fisso di: € 700,00 (euro settecento/00) per interventi effettuati entro 150 km di distanza dalla sede dell'officina dell'appaltatore in caso di mezzi pesanti (PTT

superiore a 75 quintali); € 300,00 (euro trecento/00) per interventi effettuati entro 150 km di distanza dalla sede dell'officina dell'appaltatore in caso di mezzi leggeri (PTT non superiore a 75 quintali). In caso di interventi effettuati a distanza superiore a quella indicata, sarà riconosciuto un ulteriore compenso pari a € 1,50 (euro uno/50) per ogni km aggiuntivo percorso dall'appaltatore con il veicolo di soccorso stradale. Parimenti, qualora sia possibile effettuare la riparazione fuori sede, essendo tale modalità di intervento da considerarsi preferibile (purché tale da garantire il ripristino funzionale dell'automezzo), all'appaltatore sarà riconosciuto un costo fisso di € 1,00 (euro uno/00) per ogni km percorso dall'appaltatore dall'officina fino al luogo del soccorso e ritorno, oltre alle prestazioni eseguite sul posto; in tale caso, non sono da applicarsi i costi per l'intervento di recupero sopra esposti. Per ogni intervento di recupero o soccorso effettuato fuori sede sarà riconosciuto il solo compenso di cui sopra indipendentemente dall'entità delle prestazioni da eseguirsi sul veicolo

Art.14. Subappalto

Ai sensi dell'articolo 105, comma 1, del Codice, dovrà essere svolta dall'appaltatore la prevalente esecuzione delle prestazioni contrattuali, risultando pertanto limitato il subappalto al pronto intervento dei carroattrezzi di soccorso;

Art.15. Corrispettivo - Modalità di fatturazione e di pagamento

Il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla presentazione di fattura fiscalmente in regola. Sulla fattura, vistata dal Responsabile del Servizio, dovranno risultare la marca, il numero aziendale, la quantità, il numero di targa dell'automezzo oggetto della prestazione, il prezzo contrattuale, il numero del preventivo autorizzato. I pagamenti sono subordinati alla verifica di regolarità contributiva, mediante acquisizione di apposito DURC.

Art.16. Penalità

Nel caso in cui l'appaltatore ritardi in tutto o in parte l'esecuzione della prestazione, rispetto ai termini prescritti dal presente capitolato, è dovuta a favore della stazione appaltante una penalità, pari ad euro 500,00 (euro cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi di volta in volta preventivati.

Detta penale non potrà cumulativamente e complessivamente eccedere il 10% dell'ammontare netto contrattuale, nel qual caso la stazione appaltante avvierà le procedure previste per la risoluzione del contratto per grave ritardo.

In caso di persistente inadempienza la stazione appaltante si riserva la facoltà di avviare comunque le procedure per la risoluzione del contratto per grave ritardo.

In caso d'infrazione ad obblighi contrattuali, l'entità della penale sarà commisurata all'importanza dell'infrazione stessa, con un minimo di €. 500,00 (cinquecento/00 euro) e fino ad un massimo di € 1.000,00 (mille/00 euro).

Le infrazioni anzidette saranno accertate con apposito verbale dai competenti uffici della stazione appaltante, che ne darà comunicazione, anche tramite fax, all'appaltatore, il quale dovrà, entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla data del ricevimento, produrre le eventuali memorie giustificative o difensive dell'inadempienza riscontrata.

Esaminate queste ultime, o trascorso inutilmente il termine anzidetto, la stazione appaltante esprimerà il proprio giudizio, erogando, se del caso, una penalità determinata applicando i criteri in precedenza indicati.

Non verrà applicata nessuna penale per cause di forza maggiore che comunque dovranno essere documentate.

L'applicazione delle penalità o delle trattenute con le modalità dianzi indicate, non estingue il diritto di rivalsa del committente nei confronti dell'appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'appaltatore resta comunque ed in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze. Ferma restando l'applicazione delle penalità sopradescritte, qualora l'appaltatore non ottemperi ai propri obblighi comunque connessi alla fornitura entro il termine eventualmente intimato dal committente, questi, a spese dell'appaltatore medesimo e senza il bisogno di costituzione in mora, né di alcun altro provvedimento, provvederà d'ufficio per l'esecuzione di quanto necessario, addebitando all'appaltatore le spese ed ogni altro onere conseguente.

L'ammontare delle penalità e l'importo delle spese per le forniture eventualmente eseguite d'ufficio è addebitato sui crediti dell'impresa dipendente dal contratto cui essi si riferiscono, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fornitura, con corrispondente introito finanziario.

Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione.

In tali casi, l'integrazione dell'importo della cauzione deve avvenire entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.

Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, salvo che, all'atto della liquidazione, esse siano riconosciute inapplicabili a seguito di relazione motivata del competente responsabile del servizio della stazione appaltante.

L'appaltatore che intende richiedere l'abbandono di penalità applicabili in dipendenza dell'esecuzione dei contratti, deve presentare istanza, indirizzata alla stazione appaltante ed accompagnata dalla documentazione ritenuta necessaria a comprovare le ragioni giustificative dell'abbandono.

Le richieste possono essere presentate non oltre 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla data della lettera trasmessa con raccomandata a.r. con la quale il committente notifica all'appaltatore la determinazione di applicare penalità per le inadempienze contestate.

Art.17. Risoluzione del contratto

E' fatta salva la facoltà del Committente di procedere alla risoluzione del contratto a tutto rischio e danno dell'appaltatore, con riserva, altresì, di risarcimento dei danni cagionati. Possono costituire causa di risoluzione per inadempimento in particolare:

- gravi irregolarità che possano arrecare danno agli utenti del servizio o, anche indirettamente, al committente;
- la violazione dell'obbligo di permettere al committente di vigilare sul corretto svolgimento della fornitura;
- l'inosservanza ripetuta delle prescrizioni del committente volte ad assicurare la regolarità della fornitura, la sicurezza nei confronti di cose e persone, il rispetto di leggi, regolamenti e del presente capitolato;
- ripetute inadempienze agli obblighi derivanti dal presente capitolato non sanate in seguito a diffida formale, o anche una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente gravi o interruzione della fornitura.

La Stazione Appaltante, laddove dovesse pervenire alla risoluzione del contratto, provvederà all'incameramento della cauzione prestata dall'appaltatore, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, anche conseguente all'affidamento temporaneo a terzi dell'appalto con maggiori oneri per la stazione appaltante.

Al recesso si potrà pervenire soltanto dopo aver contestato l'addebito ed aver esaminato le eventuali controdeduzioni, che dovranno essere prodotte entro cinque giorni liberi successivi all'addebito.

Art.18. Clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale di diritto le seguenti ipotesi:

1. la perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
2. interruzione non motivata del servizio;
3. gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari;
4. gravi violazioni e/o inosservanze delle norme in materia di personale contenute nel presente capitolato, nelle leggi vigenti e nei contratti collettivi nazionali o territoriali;

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Stazione Appaltante, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere – come, in effetti, si avvale – della clausola risolutiva.

Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale clausola, incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dall'amministrazione per l'ulteriore risarcimento del danno.

Art.19. Osservanza dei contratti collettivi

L'appaltatore sarà tenuto alla completa osservanza nei riguardi del personale alle proprie dipendenze, di tutte le disposizioni e norme contenute nel contratto collettivo di lavoro, accordi interconfederali, regionali, locali ed aziendali, nonché delle disposizioni di legge in materia di riposo settimanale, ferie, assicurazioni sociali, collocamento invalidi ed assunzioni disabili.

Farà pure carico all'appaltatore, per il personale alle proprie dipendenze, il pagamento di tutti i contributi pertinenti al datore di lavoro ed inerenti all'assicurazione, invalidità, vecchiaia e superstiti, l'assicurazione infortuni, malattie, disoccupazione, divise, ecc.

L'appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di leggi e regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, specialmente quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica ed il decoro, aventi rapporto diretto con la fornitura oggetto dell'appalto.

L'appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dagli Enti preposti competenti, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità d'esercizio dell'attività ed ai necessari controlli sanitari.

Art.20. Termini - Comminatorie – Controversie

I termini e le comminatorie contenuti nel capitolato e nella lettera d'invito operano di pieno diritto, senza obbligo per l'ente appaltante della costituzione in mora dell'appaltatore.

Per la definizione delle controversie che non si siano potute definire con accordo bonario, derivanti dall'esecuzione del contratto, di cui il presente capitolato speciale è parte integrante, è competente il Foro di Brescia.

Art.21. Richiamo a leggi e/o regolamenti

Per quanto non disciplinato dal presente capitolato speciale d'appalto si applicheranno le norme del codice civile e le altre disposizioni normative emanate in materia di contratti pubblici.